

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Onda Quadra A.P.S."

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 19.00, in Anzio, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 4 associati.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Pablo Ciriaco, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 4 associati su 7 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Francesca Passa.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione introducendo ulteriori attività di interesse generale così come previste dal Codice del Terzo Settore.

Dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 13 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

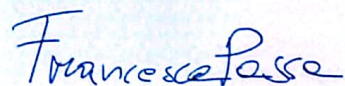
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.35.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia
N. <u>233</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>26/5/24</u>
REGISTRATO CON EURO <u>158200</u>
IL DIRIGENTE 



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Onda Quadra A.P.S."

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 19.00, in Anzio, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 4 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Pablo Ciriaco, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 4 associati su 7 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Francesca Passa.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione introducendo ulteriori attività di interesse generale così come previste dal Codice del Terzo Settore.

Dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

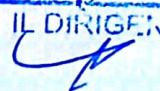
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 13 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.35.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Pomezia	
N.	733
Serie	3
Data	26/5/24
REGISTRATO CON EURO 1585200	
IL DIRIGENTE 	

Il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS "Onda Quadra"

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

- 1) E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) un'associazione di promozione sociale denominata "ONDA QUADRA APS".

Art. 2 SEDE E DURATA

- 1) L'Associazione ha sede in Lavinio Mare (ANZIO – RM) in Via dello Scoglio n. 1. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori dediti all'intrattenimento e allo svago, alla cultura musicale e artistica e alla sua diffusione e promozione (nei settori della produzione, realizzazione, diffusione e promozione della cultura musicale e artistica, nonché all'educazione istruzione e formazione sia a livello professionale che di volontariato, anche attraverso corsi, seminari, convegni, stage, laboratori, rassegne ed attività similari), secondo l'art. 5, lettera "i" del Terzo Settore.
- 2) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di terzi, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriversi in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera occasionale e non.
Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai proprio associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale della convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

- 3) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4 SOCI

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e pertanto si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
- 2) E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 3) I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
- 4) Tutti i soci hanno pari diritti.
- 5) Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa.

- 6) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, il diritto di voto.
- 7) Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.
La qualità di socio si perde:
 - a) per mancato pagamento della quota associativa;
 - b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
- 8) L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
- 9) Le quote degli associati non sono trasmissibili a terzi e rimarranno quote dell'Associazione.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E'

garantita l'osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre provvede a: eleggere gli organi sociali; delineare il programma delle attività sociali; deliberare sulle modifiche del presente statuto; approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3) L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
- 4) Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
- 2) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; la nomina, al suo interno, dei vari Segretari; l'ammissione

all'Associazione di nuovi soci; l'esclusione degli associati; la redazione annuale del bilancio consuntivo.

- 3) La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 7) Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 8 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
- 2) In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.
- 3) Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 9 IL VICE-PRESIDENTE

- 1) Il Vice-Presidente accompagnerà il Presidente nelle decisioni e, in caso di assenza di quest'ultimo, lo sostituirà in ogni sua forma.

Art. 10 IL TESORIERE

- 1) Il Tesoriere avrà il compito di gestire il Patrimonio Sociale e i conti in entrata e uscita dell'Associazione.

Art. 11 GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1) Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 12 PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
- 2) Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate, dai ricavi, dalle rendite, dai proventi comunque denominate, derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
- 3) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
- 4) Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione in modo che ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 5) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 6) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 7) In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 13 NORME TRANSITORIE

- 1) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
- 2) Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statuarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di *prorogatio* con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla *prorogatio* una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell'organismo.
- 3) Resta inteso che:
 - a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazione del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
 - b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TIUR e al comma 7 dell'art 4 del D.P.R. 633/1971 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI FONDATORI

Anzio 28/05/2024



Francesco Poma

Luigi Pietro Sini

